



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE

Registro Generale n. 40

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 24 DEL 18-04-2013

L'anno duemilatredecim addi diciotto del mese di aprile,

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza n. 52 dell'1/04/2010 recante: "determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggi e piercing" che determina i seguenti orari di esercizio dell'attività:

Orario Invernale (ora solare)	dalle ore 07,00 alle ore 21,00
Orario Estivo (ora legale)	dalle ore 07,00 alle ore 22,00

Richiamato l'art.26 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista e mestieri affini" approvato con atto deliberativo di C.C. n. 13 del 09/3/2006, concernente la disciplina degli orari di esercizio di tali attività;

Preso atto che con D.L. 31/1/2007 n. 7 convertito in Legge 2/4/2007 n. 40 disciplinante misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, è stato disposto che le attività di acconciatore ed estetista non possono essere subordinate all'obbligo di chiusura infrasettimanale;

Premesso che l'art. 50 comma 7 del D.Lg.vo n. 267/2000 stabilisce tra l'altro che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Ravvisata la necessità di rideterminare gli orari delle attività in oggetto al fine di armonizzare lo svolgimento dell'attività produttiva di servizi alla cittadinanza, contemperando gli interessi della collettività e degli imprenditori;

Atteso che, alla luce della liberalizzazione degli orari delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, introdotta dal D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214, l'Amministrazione comunale ha inteso verificare l'interesse delle associazioni di categoria delle imprese artigianali ad ampliare la facoltà di libero esercizio dell'attività anche nei giorni domenicali e festivi;

Considerato che sono state al riguardo consultate le associazioni di categoria CNA e Confartigianato, con nota del 9/4/2013 Prot. 11350;

Dato atto che una disciplina in tal senso, permette all'imprenditore un'apertura più libera e totalmente funzionale alle esigenze proprie e della clientela;

Vista la Legge 17.08.2005 n.174 "Disciplina delle attività di acconciatore";

Vista la Legge 04.01.1990 n.1 "Disciplina delle attività di estetista";

Vista la Legge 14.02.1963 n. 161 recante: "disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalle Leggi 23.12.1970 n.1142 e 29.10.1984 n.735;

Visto il D.Lg.vo n.267/2000;

ORDINA

gli **esercizi di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing**, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro per i propri dipendenti, possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni feriali, domenicali e festivi, nel rispetto dei seguenti orari di attività:

1. orario di apertura e chiusura degli esercizi

Orario Invernale (ora solare)	dalle ore 07,00 alle ore 21,00
Orario Estivo (ora legale)	dalle ore 07,00 alle ore 24,00

deroghe:

- è data facoltà solo per il SABATO nel solo periodo invernale di prolungare l'orario di chiusura di due ore.

All'interno di detta fascia oraria l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio, con possibilità di adottare un orario spezzato o continuato, fermo restando che la relativa attività non potrà superare il limite delle tredici ore giornaliere;

È consentita la prosecuzione delle attività a porte chiuse dall'esterno per la sola ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario, e comunque non oltre il margine di tolleranza di mezz'ora sull'orario stabilito di chiusura dell'esercizio.

2. Riposo infrasettimanale

Il riposo infrasettimanale, comunque previsto per la giornata del lunedì è facoltativo.

Nei casi in cui le descritte attività siano esercitate in forma promiscua con attività diversamente normate in materia di orari, dovrà comunque essere osservato l'orario previsto per l'attività di acconciatore ed estetista stabilito nella presente ordinanza.

Nel caso in cui le predette attività siano esercitate in centri commerciali, dovrà comunque essere osservato l'orario giornaliero della struttura cui sono inserite.

Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre al pubblico un cartello visibile dall'esterno del negozio, indicante l'orario di apertura e chiusura.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli esercizi di acconciatore, barbiere ed estetista posti all'interno di convivenze (alberghi, villaggi turistici ed altre strutture ricettive, case di cura, convitti, ecc.) che effettuino trattamenti esclusivamente nei confronti degli ospiti o del personale addetto.

Sono fatti comunque salvi i diritti dei lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro discendenti dai contratti di lavoro.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e modifica ogni altra disposizione emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente a far data dal 18/04/2013.

Dalla Residenza Municipale li 18/04/2013

IL SINDACO
Franchino Giovannelli